

### **Quesito n. 1**

L'articolo 6 della bozza di contratto definisce:

#### **ART. 6 DISPONIBILITÀ DELLE AREE PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

*Ai sensi del "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" agli operatori con i quali l'Ente Concedente sottoscriverà le Convenzioni verrà applicato il canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche, individuate dall'Ente Concedente per la localizzazione dei sistemi di ricarica delle Infrastrutture, per una durata di 12 (dodici) anni (eventualmente prorogabile/rinnovabile) nella misura forfettaria di € 200,00/IdR.*

Siamo a chiedere se l'importo di 200 euro/Idr (soggetto a rialzo in sede di offerta) risulta essere un canone unico per tutti i 12 anni di concessione, che verrà versato dall'aggiudicatario una sola volta all'avvio del servizio come desumibile da quanto riportato sopra; oppure se si tratta di un canone annuo di occupazione che dovrà essere versato dal concessionario all'inizio di ogni anno solare per 12 anni

### **Risposta quesito n. 1**

L'importo di € 200/IdR è da intendersi come canone annuo da versare per ogni annualità della concessione e non come canone da versare una sola volta all'avvio del servizio.

### **Quesito n. 2**

Si interroga il Comune in merito all'Art. 6 della bozza di contratto recante informazioni circa l'ammontare del canone di occupazione di suolo pubblico. Si richiede di specificare se il canone indicato nella misura forfettaria di € 200,00/IdR è da intendersi riferito all'importo richiesto per singolo anno oppure riferito all'intera durata della concessione, ovvero 12 anni, e se vi è compresa l'area dedicata agli stalli di sosta

### **Risposta quesito n. 2**

L'importo richiesto è riferito a ogni singolo anno della concessione e nell'importo è compresa l'area dedicata agli stalli di sosta.

### **Quesito n. 3**

Premesso che:

- il disciplinare di gara precisa che alla procedura non si applica il D.Lgs. 50/2016, pur applicandosi le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del D.Lgs. medesimo
- tra i requisiti di partecipazione non c'è alcun vincolo in merito a pregressa esperienza nel campo specifico, bensì tale esperienza è premiata con (max) 30 punti nell'ambito della valutazione di affidamento

considerato che il bando testualmente cita "l'Ente Concedente intende bandire una gara per individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e trasparenza, l'operatore economico a cui affidare ..."

tutto quanto sopra premesso e considerato,

siamo a chiedere se le pregresse esperienze possano essere "prestate" al concorrente da un soggetto terzo tramite l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art 89 del D.Lgs. 50/2016.

### **Risposta quesito n. 3**

Il disciplinare di gara prevede che alla procedura non si applichi il d. lgs. 50/2016, salvo laddove specificamente indicato.

Si conferma che non esistono vincoli rispetto alla pregressa esperienza per partecipare al bando di gara: tuttavia, l'esperienza acquisita è soggetta a premialità in funzione del numero di IdR

installate sul territorio. Non esiste quindi un requisito minimo in termini di numero di IdR installate per partecipare alla gara.

Si segnala che il punteggio massimo attribuito al concorrente che ha installato il maggior numero di IdR è stato ridotto a 10.

Ciò premesso, occorre precisare che l'istituto dell'avvalimento ha lo scopo di consentire ad un operatore economico sprovvisto di un requisito minimo di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di partecipare a una gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, eventualmente anche partecipanti a un raggruppamento temporaneo.

Nel caso in specie, non prevedendo il bando di gara per il numero di IdR installate un numero minimo ai fini della partecipazione, ma essendo tale valore un mero attributo in grado di generare maggiore o minore punteggio qualificante ai fini della valutazione in sede di gara, e non un requisito essenziale ai fini della partecipazione alla gara, si ritiene che non possa essere applicato l'istituto dell'avvalimento, circostanza avallata dalla giurisprudenza in materia. L'operatore è ovviamente libero di associarsi in ATI con altri operatori: in tal caso, il requisito valevole ai fini della valutazione dell'offerta è quindi quello risultante dalla somma delle IdR installate da tutti gli operatori partecipanti all'ATI.

#### **Quesito n. 4**

Si interroga il comune in merito all'art. 7 VALUTAZIONE E CRITERI DI AFFIDAMENTO: alla lettera c) della tabella di attribuzione dei punteggi (pag.4) si richiede di mettere in "Comodato d'uso gratuito da un minimo di 1 ad un massimo di 3 autovetture elettriche in uso esclusivo all'Ente Concedente per quattro anni dalla data di aggiudicazione." questo servizio sarà usato con le 50 tessere da mettere a disposizione per l'Amministrazione comunale? Ad esempio, se l'operatore offre un'auto in comodato d'uso gratuito all'amministrazione comunale, quest'ultima potrà usare le tessere messe a disposizione dall'operatore solo nell'auto offerta in comodato d'uso oppure in tutte le auto messe a disposizione dal servizio car sharing rivolto ai cittadini?

#### **Risposta quesito n. 4**

Le auto elettriche da mettere a disposizione dell'ente concedente sono aggiuntive e diverse da quelle del servizio di car sharing. Si tratta di autovetture da concedere in comodato d'uso gratuito, non incluse nel circuito del car sharing, ma indipendenti da esso. Le tessere invece dovranno essere utilizzabili con tutte le vetture del servizio di car sharing dell'operatore che si aggiudicherà la concessione, incluse quelle eventualmente poste al di fuori del territorio comunale di Monza.

#### **Quesito n. 5**

Esiste un numero minimo di auto da mettere a disposizione per il servizio di car sharing rivolto ai cittadini?

#### **Risposta quesito n. 5**

Non esiste un numero minimo di auto da mettere a disposizione del car sharing rivolto ai cittadini. Tuttavia, la declinazione spaziale e temporale delle IdR che dovranno essere dedicate esclusivamente al servizio di car sharing elettrico fornisce un'indicazione di massima sul numero di auto che l'ente concedente auspica possano essere immesse in servizio.

#### **Quesito n. 6**

In merito alla procedura in oggetto, premesso che al punto 7 del disciplinare "Valutazione e criteri di affidamento" si dice che i concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione tecnica: "composta da presentazione dell'azienda, descrizione delle attività svolte con specifico riferimento all'oggetto del bando di gara e proposta di sviluppo e gestione del servizio, offerta tecnico-economica che illustri la proposta di servizio e le caratteristiche del medesimo, con esplicito riferimento ai parametri indicati al punto 6 del presente disciplinare di gara. Ed in particolare i concorrenti dovranno produrre una relazione di sintesi costituita da massimo 15 cartelle (solo fronte) formato A4 a cui dovrà essere allegato un elaborato grafico formato A2 per ogni ambito identificato nell'Allegato A del capitolato speciale, con la proposta di collocazione dei punti di ricarica."

Siamo a chiedere:

- 1) Se il riferimento al punto 6 sia un refuso e quali siano effettivamente i parametri a cui fare riferimento;
- 2) Se sia corretto escludere dal conteggio delle 15 cartelle (che dovranno comprendere: descrizione delle attività svolte, la proposta di sviluppo e gestione del servizio, la relazione di sintesi) la presentazione dell'azienda.

#### **Risposta quesito n. 6**

Il riferimento al punto 6 nel testo del disciplinare di gara è un mero errore materiale, che deve essere inteso come punto 7, in cui sono indicati i punteggi che saranno assegnati alle offerte. Si ritiene corretto escludere dal conteggio delle 15 cartelle la presentazione dell'azienda.

#### **Quesito n. 7**

- 1) Art. 5 - bozza di contratto - considerato che non risultando in commercio autovetture elettriche in grado di caricare a 43 kW in corrente alternata, siamo a chiedere conferma di tale indicazione;
- 2) Artt. 4 e 5 bozza di contratto - qualora la risposta al precedente punto 1) fosse positiva, siamo a chiedere se la potenza di 43 kW debba essere disponibile su uno solo o entrambi i connettori dell'infrastruttura di ricarica.

#### **Risposta quesito n. 7**

Le IdR a 43 kW non sono da intendersi come infrastrutture a corrente alternata ma in corrente continua. Come specificato nell'art. 5 stesso, sono accettate proposte migliorative che abbiano quindi caratteristiche più performanti rispetto alle indicazioni del bando, che devono essere considerate caratteristiche minime. Rispetto al secondo quesito, una IdR classificata come High Power ( $\geq 43$  kW) può offrire anche un solo connettore con tale potenza, avendo un secondo connettore da 22 kW.

#### **Quesito n. 8**

Si interroga il comune in merito alle tempistiche del servizio car sharing: esiste un vincolo legato alla durata minima per la quale l'operatore deve mantenere attivo il servizio di car sharing offerto?

#### **Risposta quesito n. 8**

Non esistono vincoli temporali per il mantenimento del servizio di car sharing.

#### **Quesito n. 9**

Premesso che:

- al punto 8 del disciplinare “Modalità e termine di presentazione della domanda” viene indicato l'invio dell'offerta tramite un'unica PEC;
- al punto 7 del disciplinare aziendale oltre a una relazione di 15 fogli e 23 tavole grafiche in formato A2

siamo a chiedere:

- quale sia il limite massimo di ricezione della vostra PEC espressa in MB;
- qualora il concorrente non riesca a rimanere entro i MB da voi indicati, se sia consentita una modalità diversa di trasferimento dell'offerta tecnico-economica (esempio: tramite we-transfer con password di protezione).

#### **Risposta quesito n. 9**

Il limite di capienza della casella di posta certificata è di 10 MB. Oltre tale limite è consentito l'uso di sistemi di trasferimento remoto come Wetransfer o similari.

